

77-1//2026



TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Giudice Delegato,

- letto il ricorso n. 77/26 p.u. depositato il 26-6-2026 con cui Vaga Roberto (nato a Milano il 6-5-1973 e residente a Mantova in via Stefano Davari, 3; C.F.: VGARRT73E06F205Y) ha chiesto di essere ammesso alla procedura di concordato minore in continuità ai sensi dell'art. 74 co. 1;
- rilevato che il ricorrente ha depositato la relazione dell'OCC di cui all'art. 76 CCI con la documentazione a corredo;
- osservato che l'istante è imprenditore commerciale esercente l'attività di agente di commercio in legname e materiali da costruzione;
- rilevato che l'istante ha affermato che la situazione di sovraindebitamento è derivata, in larga misura, da sfavorevoli condizioni di mercato manifestatesi durante la pandemia da COVID 19 e non riassorbite negli anni successivi (v. pag. 11 della relazione dell'OCC);
- osservato che l'istante ha chiesto la emanazione delle misure protettive e che la richiesta merita accoglimento in quanto finalizzata a consentire la esecuzione del piano proposto;
- ritenuto che la proposta e il piano siano ammissibili risultando soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 74 e segg. CCI, posto che il ricorrente rientra nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI trattandosi di imprenditore commerciale titolare di impresa minore ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. d) CCI e che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI, salva più approfondita valutazione in sede di omologazione;

- osservato che ricorrono le condizioni previste dall'art. 78 co. 2 bis CCI per la nomina del commissario giudiziale, atteso che è stata prospettata la suddivisione dei creditori in classi e che si tratta di concordato in continuità;
- rilevato inoltre che il ricorrente ha chiesto, di essere autorizzato, ex art. 75 co. 2 bis CCI di continuare a pagare le rate del mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale essendo esso in regolare ammortamento, circostanza questa che risulta attestata dal gestore della crisi;

P.T.M.

- dichiara aperta la procedura di concordato minore di cui al ricorso presentato da Vaga Roberto (nato a Milano il 6-5-1973 e residente a Mantova in via Stefano Davari, 3; C.F.: VGARRT73E06F205Y) ai sensi dell'art. 74 co. 1 CCI;
- nomina quale Commissario Giudiziale il dott. Bianchi Marco (C.F.: BNCMRC74C18E897F) con studio in Mantova;
- prescrive che il Commissario curi l'esecuzione del presente decreto, provveda immediatamente alla pubblicazione del medesimo in apposita area del sito web del Tribunale di Mantova e nel Registro delle Imprese e, inoltre, che ne dia comunicazione, unitamente alla proposta, entro il 15-7-2026 a tutti i creditori;
- ordina la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti ove il ricorrente risulti essere titolare di beni immobili o mobili registrati;
- assegna ai creditori termine sino al 14-8-2026 entro il quale devono fare pervenire al Commissario, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con avvertimento che, in mancanza di invio della comunicazione entro il termine assegnato, si riterrà *ex lege* (v. art. 79 CCI) che essi abbiano prestato consenso alla proposta;
- avvisa che, nella comunicazione da inviare al Commissario, il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito

certificato qualificato ex art. 1 co. 1 ter del d. lgs. 82/2005, a cui ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza di indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni verranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;

- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvi gli ulteriori effetti previsti dall'art. 78 co. 2 lett. d);

- stabilisce che, scaduto il termine per il voto dei creditori, il Commissario trasmetta immediatamente al Giudice una relazione sull'esito del voto, unitamente a tutte le dichiarazioni di voto pervenute e alle eventuali contestazioni, rispetto alle quali prenderà argomentata posizione;

- autorizza il debitore, ex art. 75 co. 2 bis CCI, a continuare a pagare le rate del mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale;

- riserva all'esito ogni provvedimento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza al ricorrente.

Mantova, 29 giugno 2026.

Il Giudice Delegato
dott. Mauro P. Bernardi